

DELIBERAZIONE 4 GENNAIO 2016
1/2016/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI RIDUZIONE ISTANTANEA DEI PRELIEVI DI ENERGIA ELETTRICA, PER IL BIENNIO 2016-2017 (SUPERINTERROMPIBILITÀ NELLE ISOLE MAGGIORI)

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 gennaio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni in legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: decreto-legge 3/10);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito: decreto-legge 179/12);
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto-legge 210/15);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 289/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2010, ARG/elt 19/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 19/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 513/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 513/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 69/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 301/2014/R/eel, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, 566/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 666/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 3/10 prevede;
 - all’articolo 1, comma 1, l’istituzione, per il triennio 2010-2012, di un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole (di seguito: servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica), in ottemperanza alle istruzioni impartite da Terna;
 - all’articolo 1, comma 2, che l’Autorità, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, definisca le condizioni del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica sulla base dei seguenti principi e criteri:
 - a) i soggetti che prestano il servizio sono clienti finali, selezionati tramite procedura concorrenziale, che si impegnano alla riduzione istantanea dei prelievi per livelli di potenza non inferiori, per sito di consumo, ad un valore minimo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna;
 - b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall’obbligo di fornire il servizio per l’intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell’obbligo, qualora l’inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio, e comunque non superiore all’intero corrispettivo annuale previsto per la prestazione del servizio;
 - c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo, di cui alla deliberazione 289/06, per il servizio di interrompibilità istantanea;
 - d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna;
 - all’articolo 1, comma 3, che in ogni sito di consumo, il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica potesse essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:
 - a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;
 - b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento;
 - all’articolo 1, comma 3bis, che i soggetti che prestano il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica non possano avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all’articolo 32, comma 6, della legge 99/09, limitatamente al periodo in cui gli stessi prestano il suddetto

servizio e ferma restando la titolarità, ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute;

- l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 15/10, ha definito le condizioni del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica sulla base sopra citati principi e criteri;
- in attuazione del comma 4.2 del provvedimento citato al precedente alinea, Terna ha predisposto il regolamento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del sopra richiamato servizio e il relativo standard contrattuale, i quali sono stati approvati dall’Autorità con deliberazione ARG/elt 19/10;
- l’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 179/12 prevede che:
 - la scadenza del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica sia prorogata al 31 dicembre 2015;
 - l’Autorità provveda ad aggiornare le condizioni del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e criteri di cui all’articolo 1 del decreto-legge 3/10, nel rispetto della disponibilità del servizio, anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente;
- con le deliberazioni 513/2012/R/eel e 69/2013/R/eel, l’Autorità ha aggiornato le condizioni del servizio definite dalla deliberazione ARG/elt 15/10 sino al 31 dicembre 2015, al fine di rendere mensile la cadenza delle sessioni della procedura per l’assegnazione della potenza allocabile;
- l’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto-legge 210/15 ha integrato il decreto-legge 3/10, prevedendo che:
 - per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica sia ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2017;
 - l’Autorità provveda ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l’assegnazione a una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 euro/MW/anno;
- l’integrazione del decreto-legge 3/10 menzionata al precedente alinea si traduce nelle seguenti innovazioni rispetto alle modalità per la selezione e l’approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica attualmente disciplinate nella deliberazione ARG/elt 15/10:
 - l’approvvigionamento delle sopra citate risorse mediante procedura di assegnazione, in luogo delle procedure concorsuali di cui all’articolo 4 della deliberazione ARG/elt 15/10, e la conseguente previsione di un meccanismo di assegnazione pro quota in caso di offerte complessivamente superiori alle quantità massime;
 - la riduzione delle quantità massime approvvigionabili, di cui al comma 4.2 della deliberazione ARG/elt 15/10, da 500 MW a 200 MW per la Sicilia e da 500 MW a 400 MW per la Sardegna;

- la fissazione di una valorizzazione annua del servizio pari a 170.000 euro/MW/anno, in luogo di un premio definito in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 4.4 della deliberazione ARG/elt 15/10 - il cui valore massimo era pari a 300.000 euro/MW/anno - e la conseguente riduzione (da 20.000 a 11.300 euro) del valore sulla base del quale è calcolata la penale di cui al comma 5.1, lettera d) della medesima deliberazione;
- il decreto-legge 210/15, all'articolo 3, comma 2, lettera b), ha inoltre disposto che la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema, da applicare ai clienti connessi in alta e altissima tensione a decorrere dal 1° gennaio 2016, sia adeguata dall'Autorità in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014;
- il decreto-legge 210/15, all'articolo 3, comma 2, lettera b), prevede altresì che la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico, di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 sia applicata esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili;
- l'attuazione di tale specifica previsione è collegata al procedimento di verifica della compatibilità delle misure in parola con le norme europee in materia di aiuti di Stato, tuttora in corso come rappresentato nella deliberazione 668/2015/R/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica è parte integrante del piano di difesa del sistema elettrico e assolve un ruolo imprescindibile per garantire prefissati standard di sicurezza del sistema elettrico; l'approvvigionamento del citato servizio deve, quindi, avere luogo assicurandone per quanto possibile la continuità, pena possibili criticità per la sicurezza del sistema nazionale;
- i tempi necessari per l'espletamento delle prime procedure di allocazione di cui al decreto-legge 3/10 per l'approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica per il biennio 2016-2017 fanno sì che le citate risorse possano essere effettivamente fruibili alle nuove condizioni solo a decorrere dal giorno 1 febbraio 2016;
- la proroga della scadenza dei contratti vigenti alla data del 31 dicembre 2015 comporta una sopravvenuta modifica della remunerazione riconosciuta ai titolari dei medesimi contratti.

RITENUTO CHE:

- ai fini della regolazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica per il periodo 2016-2017 sia necessario estendere, fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 15/10, modificandole e

integrandole, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 210/15, come di seguito indicato:

- le quantità massime approvvigionabili, di cui al comma 4.2 della deliberazione ARG/elt 15/10, sono ridotte da 500 MW a 200 MW per la Sicilia e da 500 MW a 400 MW per la Sardegna;
- le procedure di approvvigionamento del servizio, di cui all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 15/10, prevedono l'assegnazione ad un premio pari a 170.000 euro/MW/anno; in caso di offerte superiori alle quantità massime indicate al precedente alinea, Terna procede ad assegnazione con criterio pro quota;
- il valore sulla base del quale è calcolata la penale di cui al comma 5.1, lettera d), della deliberazione ARG/elt 15/10 è ridotto da 20.000 a 11.300 euro per tenere conto della riduzione del premio rispetto agli anni precedenti al biennio 2016-2017;
- sia necessario prevedere che Terna, entro il 11 gennaio 2016, trasmetta all'Autorità una proposta di regolamento delle procedure di assegnazione del sopra richiamato servizio per il periodo febbraio 2016 – dicembre 2017 e del relativo standard contrattuale, definiti sulla base dei criteri indicati dal presente provvedimento.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- le esigenze di sicurezza del sistema elettrico rendano necessario e urgente prorogare, fino al 31 gennaio 2016, la scadenza dei contratti vigenti alla data del 31 dicembre 2015 per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica alle medesime condizioni previste per il triennio 2013 – 2015, ad eccezione della remunerazione, che è fissata, ai sensi del decreto-legge 210/15, a 170.000 euro/MW/anno e dell'adeguamento su base mensile di alcuni parametri contrattuali;
- sia necessario prevedere l'applicazione della suddetta proroga e delle differenti condizioni di remunerazione del servizio ai titolari dei sopra citati contratti che comunichino la propria adesione a Terna, nei tempi e secondo le modalità dalla stessa tempestivamente definiti;
- sia necessario prevedere la proroga della scadenza dei contratti vigenti alla data del 31 dicembre 2015 sino a concorrenza dei quantitativi massimi di cui al decreto-legge 210/15; qualora il quantitativo richiesto risulti superiore a quello disponibile per l'assegnazione, Terna procede ad assegnazione con criterio pro quota;
- sia necessario, con riferimento ai contratti di cui al precedente alinea, ridefinire, su base mensile, i parametri contrattuali, di cui ai commi 3.2, lettera a), e 5.1, lettera c) della deliberazione ARG/elt 15/10, relativi, rispettivamente, al numero massimo di ore di indisponibilità e al numero di interruzioni standard;
- sia opportuno rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi tempestivamente, la definizione delle modalità attuative, anche di carattere transitorio, della disposizione di cui al decreto-legge 210/15, articolo 3, comma 2, lettera b), relativa alla struttura degressiva delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali,

a seguito delle verifiche circa le modifiche dei sistemi di fatturazione, fermo restando l'efficacia degli effetti dall'1 gennaio 2016

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento: “

Articolo 1 Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, valgono le definizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 15/10, come di seguito modificate e integrate:

- **Decreto** è il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 come successivamente modificato e integrato;
- **deliberazione ARG/elt 15/10** è la deliberazione 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10 come successivamente integrata e modificata;
- **Premio annuo 2016-2017** è il premio annuo per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica come fissato dal Decreto;
- **soggetti titolari di contratti vigenti** sono i soggetti titolari di contratti, per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica, che sono vigenti al giorno 31 dicembre 2015.

Articolo 2 Oggetto

2.1 Il presente provvedimento, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3^{ter}, del Decreto, aggiorna le modalità per la selezione e l'approvvigionamento da parte di Terna di risorse riducibili istantaneamente per il biennio 2016-2017.

Articolo 3 Caratteristiche delle risorse riducibili istantaneamente per il biennio 2016-2017

3.1 Nel biennio 2016–2017, ai fini della determinazione delle caratteristiche delle risorse riducibili istantaneamente, si applica quanto previsto all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 15/10, tenuto conto che il valore del premio annuo è definito dal Decreto.

3.2 Al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 15/10, le parole “di cui al comma 5.1, lettera c)” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 5.1, lettera d)”.

Articolo 4

Procedure per l'approvvigionamento delle risorse riducibili istantaneamente per il biennio 2016-2017

- 4.1 Terna si approvvigiona delle risorse riducibili istantaneamente nell'ambito del dispacciamento attraverso procedure di allocazione trasparenti e non discriminatorie, in conformità alle condizioni di cui al presente provvedimento.
- 4.2 Entro il giorno 11 gennaio 2016, Terna trasmette all'Autorità la proposta delle procedure di cui al comma 4.1, per una quantità non superiore a 200 MW di potenza riducibile istantaneamente localizzata in Sicilia e a 400 MW di potenza riducibile istantaneamente localizzata in Sardegna, e la proposta del relativo standard contrattuale. Qualora l'Autorità non si pronunci entro i 4 giorni successivi, le proposte si intendono approvate.
- 4.3 La prima procedura di allocazione svolta secondo le modalità approvate dall'Autorità ai sensi del comma 4.2, attinente al periodo febbraio 2016 – dicembre 2017, e la conclusione dei relativi contratti di fornitura del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica sono completate inderogabilmente entro il giorno 31 gennaio 2016.
- 4.4 Le procedure di cui al comma 4.1 prevedono che Terna renda noti:
- a) la quantità complessiva della potenza riducibile istantaneamente che ritiene necessario approvvigionare in Sicilia e Sardegna;
 - b) i parametri minimi che le risorse riducibili istantaneamente devono soddisfare;
 - c) lo standard contrattuale disciplinante i diritti e gli obblighi dei soggetti selezionati in esito alle procedure di allocazione e redatto ai sensi del presente provvedimento.
- 4.5 Alle procedure di allocazione di cui al comma 4.1 possono partecipare esclusivamente clienti finali con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo.
- 4.6 Se, con riferimento alle risorse riducibili istantaneamente in una delle due isole, la potenza offerta in ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 4.1 risulta essere superiore alla quantità di potenza riducibile istantaneamente che Terna ritiene necessario approvvigionare in ciascuna isola, di cui al comma 4.4, lettera a), Terna effettua le allocazioni applicando il criterio del pro quota rispetto alla potenza offerta nella specifica procedura.
- 4.7 Terna procede, su base mensile, ad indire nuove sessioni delle procedure di cui al comma 4.1, per approvvigionare la quota della quantità della potenza riducibile istantaneamente di cui al comma 4.4, lettera a) che risulti, a qualsiasi titolo, non contrattualizzata.
- 4.8 Ai fini della cessione dei crediti maturati nei confronti di Terna, si applica quanto previsto ai commi 4.7 e 4.8 della deliberazione ARG/elt 15/10.

Articolo 5

Contratto per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica

- 5.1 Per i contratti per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica per il periodo 2016-2017, si applica quanto previsto all'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 15/10, come di seguito modificato:
- a) il premio annuo che i clienti finali hanno diritto a ricevere in ciascun anno solare per una prestazione di durata annuale, di cui al comma 5.1, lettera b) della deliberazione ARG/elt 15/10, è pari al Premio annuo 2016-2017. Nel caso in cui la prestazione sia erogata per una frazione d'anno, il Premio annuo 2016-2017 è riproporzionato coerentemente;
 - b) la penale di cui al comma 5.1, lettera d) della medesima deliberazione è pari al prodotto tra 11.300 euro e il maggior valore tra zero (0) e la differenza tra 15 ed il numero di mesi di assolvimento del servizio.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

- 6.1 Ai contratti eventualmente sottoscritti ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 666/2015/R/eel da clienti finali selezionati da Terna nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al comma 4.1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 15/10.
- 6.2 I contratti per la fornitura di servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza eventualmente già sottoscritti da clienti finali selezionati da Terna nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al comma 4.1 sono modificati con decorrenza a partire dall'inizio del mese di avvio dell'erogazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica. Tale modifica prevede una riduzione delle quantità contrattuali e dei relativi corrispettivi determinata in ragione della quota impegnata in detto servizio di riduzione dei prelievi.
- 6.3 Ai fini dell'approvvigionamento del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica nel mese di gennaio 2016 i contratti per la fornitura di tale servizio vigenti alla data del 31 dicembre 2015 sono modificati nei termini di seguito specificati:
- a) la scadenza è prorogata al giorno 31 gennaio 2016;
 - b) il premio è pari ad un dodicesimo del Premio annuo 2016-2017;
 - c) ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera c) della deliberazione ARG/elt 15/10, si applica la differenza, se positiva, tra il numero delle riduzioni effettive nel mese di gennaio 2016 e 2 riduzioni;
 - d) la percentuale massima, di cui al comma 3.2, lettera a), ultimo periodo, della deliberazione ARG/elt 15/10, per la determinazione dei periodi di indisponibilità ammissibili, è applicata al numero di ore di vigenza del contratto nel mese di gennaio 2016, incrementato del 50%.
- 6.4 I soggetti titolari di contratti vigenti che intendono accettare le modifiche indicate al comma 6.3 inviano idonea comunicazione a Terna, nei termini e secondo modalità dalla stessa tempestivamente definiti, indicando le quantità offerte e i siti con i quali

- intendono fornire il servizio. Nel caso in cui le quantità offerte siano superiori alle quantità disponibili le stesse verranno ridotte secondo quanto previsto al comma 4.6
- 6.5 Per il periodo dall'1 febbraio al 31 dicembre 2016:
- a) ai fini della determinazione dei periodi di indisponibilità ammissibili, il 15% di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera a), ultimo periodo, della deliberazione ARG/elt 15/10 si intende applicato al numero di ore del periodo di vigenza del contratto nell'anno solare 2016;
 - b) ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera c), della deliberazione ARG/elt 15/10, il numero di riduzioni da confrontare con il numero delle riduzioni effettive è pari a 18.
- 6.6 Terna procede a modificare in via d'urgenza il Codice di rete nei termini di cui al presente provvedimento.
- 6.7 Terna utilizza le risorse riducibili istantaneamente sulla base dei medesimi criteri di cui al paragrafo 4.10.11.1 del capitolo 4 del Codice di rete.”;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna;
 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni